

Civile Ord. Sez. 6 Num. 33508 Anno 2021

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: SCARPA ANTONIO

Data pubblicazione: 11/11/2021

ORDINANZA

sul ricorso 20208-2020 proposto da:

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avvocato
[REDACTED]

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

- intimato -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BARI, depositata il
03/01/2020 R.G. 5862/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 10/06/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5554
21

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

██████████ ha proposto ricorso articolato in unico motivo (1- violazione dell'art. 170 dPR 115/2002) avverso l'ordinanza del 3 gennaio 2020 resa dal Tribunale di Bari, con cui è stata dichiarata inammissibile l'opposizione ex art. 170 dPR 115/2002 formulata dal medesimo ██████████ contro l'ordinanza che, decidendo altresì sulla domanda di protezione internazionale, aveva negato l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

L'intimato Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

Il Tribunale di Bari ha affermato che avverso il provvedimento di diniego dell'ammissione al patrocinio non fosse esperibile una autonoma opposizione ai sensi dell'art. 170 dPR 115/2002, dovendosi devolvere tale questione col gravame sul merito della lite.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Il ricorso va accolto.

Il Tribunale di Bari non si è uniformato al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il provvedimento di diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all'interno del provvedimento di merito) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011. Contro tale provvedimento è poi ammesso il ricorso ex art. 111 Cost.



(Cass. Sez. 1, 28/02/2019, n. 6068; Cass. Sez. 1, 28/02/2019, n. 6068).

Va dunque accolto il ricorso e la ordinanza va cassata, con rinvio al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato, che deciderà uniformandosi all'enunciato principio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2